

MANNA. Nel presente disegno di legge, come in quelli che lo precedettero, non figura alcuna disposizione transitoria.

Trattandosi di una legge penale, per la sua efficacia rispetto al tempo, dovrebbe farsi ricorso all'articolo 2 del codice penale.

Ora io credo ciò non conveniente nè giusto, specialmente data l'interpretazione restrittiva, che ha seguito costantemente la Suprema Corte regolatrice.

GRIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

MANNA. La Camera sa che l'onorevole Zanardelli, abbandonando il suo disegno, aderì al voto delle due Commissioni del Parlamento di non estendere la retroattività ai giudicati, per la immensa difficoltà del riesaminare parecchie migliaia di processi. Ma la Camera ricorderà anche la promessa, che lo Zanardelli fece e mantenne, di studiare la questione nelle disposizioni transitorie, salvo sempre il caso di un fatto, che cessasse d'essere reato, pel quale si mantenne il principio già accolto dal codice sardo.

La necessità di disposizioni transitorie fu riconosciuta dallo stesso onorevole Lucchini in seno alla Commissione coordinatrice nella seduta del 20 febbraio 1899.

Oggi la necessità è maggiore, perchè, come ho già accennato, secondo la giurisprudenza costante della Corte Romana, l'articolo 2 non può spiegare influenza che innanzi ai giudici del merito, i quali sono obbligati di applicare la pena; ma innanzi alla Cassazione, che deve solo conoscere delle violazioni della legge, non può il principio della retroattività benigna essere invocato, qualora i giudici del merito nel tempo, in cui emisero la sentenza, si conformarono alle disposizioni del codice, che allora imperava.

Nel giudizio in cassazione, insomma, si è detto che non si può far ricorso alla nuova legislazione se non quando il fatto, che ha dato luogo alla condanna, non sia più dalla legge annoverato tra i reati, o abbia cessato di essere punibile per l'espressa disposizione dell'articolo 675 codice procedura penale.

Ma quando ciò non si verifica, non si può annullare una sentenza legalmente emessa.

Ciò premesso, qualora non vi fosse una disposizione transitoria, assisteremmo a questo: che, data l'ipotesi che la legge vada in vigore il 1° luglio, come mi auguro, potrebbero meritare il beneficio, di cui all'articolo 1° della legge, i condannati in appello il 1° luglio, e non quelli giudicati nel 30 giugno o poco prima.

Ebbene ciò non è giusto; nè certo è il caso di affidarsi all'esercizio del diritto di grazia.

La questione sta nello stabilire i limiti della disposizione.

Noi possiamo avere tre ipotesi:

a) Sentenze contro le quali pende il ricorso in Cassazione;

b) Sentenze passate in giudicato e non ancora eseguite;

c) Sentenze in esecuzione.

Colla disposizione transitoria da me formulata io contemplo le tre ipotesi.

Nessuno può dubitare della bontà della legge, che abbiamo discussa. Ma allora, fino a che si è in tempo di applicarla, non bisogna arrestarsi di fronte alla difficoltà di un riesame limitato allo scopo della legge e da parte di magistrati che conoscono già il merito della causa.

In ogni modo sono disposto a limitare il mio articolo, alla sola prima ipotesi, e spero che il ministro, che già in altre occasioni si è pronunziato, accetterà la disposizione transitoria così modificata.

GRIPPO, *relatore*. L'onorevole Manna rinunzia alla parte, dirò così, più ripugnante ad ogni precedente di legislazione.

MANNA. Ripugnante? Non l'aveva forse accettata Zanardelli?

GRIPPO, *relatore*. Con questa proposta si verrebbe alla conseguenza che si dovrebbero annullare tutti i giudizi compiuti fin oggi nei limiti della legge. Io non ho elementi per poter rispondere negativamente, o affermativamente, su quanto la Corte di cassazione ha fatto, ma quel che dico è questo, che abbiamo un precedente, che nessuno può dimenticare. Quando venne la legge Pica, che deferì ai tribunali militari i reati di brigantaggio, che costituivano reati comuni, il Tribunale supremo di guerra e marina si impossessò, come doveva, dei rispettivi giudizi. Cessata l'applicazione della legge Pica, sorse conflitto tra il Tribunale supremo di guerra e marina e la Corte di cassazione penale di Napoli per sapere quale dei due Collegi si dovesse impossessare delle cause ancora pendenti. La Cassazione di Firenze, perchè allora non c'erano le Sezioni unite di Roma, venne per decreto reale a dirimere il conflitto a favore della Corte di cassazione di Napoli, e che cosa fece questa? Non decise, come vorrebbe l'amico Manna, di rigettare il ricorso, salvo a tornare innanzi ai giudici; disse, poichè, cessata l'applicazione della legge speciale, rivive il codice comune, si ripeta il giudizio come se fosse sopraggiunta una nuova legge, la quale modifica la pena, o modifica la definizione del reato. Quindi sulle conclusioni del De Falco annullò la sentenza dei Tribunali militari e rinviò le cause alle Corti di assise. Perchè? Perchè era divenuta illegale la pena comminata dalla legge Pica perchè una nuova legge aveva distrutto il reato di